

PRONTUARIO OPERATIVO

**RETI PREVISTI DAL TESTO UNICO IMMIGRAZIONE
DECRETO LEGISLATIVO 25 LUGLIO 1998, N. 286**

E ALTRI REATI DEGLI STRANIERI E CONTRO GLI STRANIERI

RETI DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA

SOMMARIO

Art. 6 comma 3 decreto legislativo 286/1998.....	pag. 3
Art. 10-bis decreto legislativo 286/1998.....	pag. 4
Art. 5 comma 8-bis decreto legislativo 286/1998.....	pag. 5
Art. 10 comma 2-ter decreto legislativo 286/1998.....	pag. 5
Art. 10 comma 2-quater decreto legislativo 286/1998.....	pag. 5
Art. 12 decreto legislativo 286/1998.....	pag.6
Art. 13 comma 5.2 decreto legislativo 286/1998.....	pag. 8
Art. 13 comma 13 decreto legislativo 286/1998.....	pag. 8
Art. 14 comma 1-bis, decreto legislativo 286/1998.....	pag. 8
Art. 14 comma 5-ter, decreto legislativo 286/1998.....	pag. 9
Art. 14 comma 5-quater decreto legislativo 286/1998.....	pag. 9
Art. 22 comma 12 decreto legislativo 286/1998.....	pag. 10
Art. 24 comma 6 decreto legislativo 286/1998.....	pag. 11
Art. 44 decreto legislativo 286/1998.....	pag. 11
Art. 5 comma 7 decreto legislativo 286/1998.....	pag. 12
Art. 7 comma 1 + 2-bis decreto legislativo 286/1998.....	pag. 12
Art. 12 comma 6 decreto legislativo 286/1998.....	pag. 12
Art. 22 comma 6 decreto legislativo 286/1998.....	pag. 13
Art. 20 decreto legislativo 30/2007.....	pag. 13
Art. 21 decreto legislativo 30/2007.....	pag. 13
Art. 235 codice penale	pag. 14
Art. 312 codice penale	pag. 14
Art. 600 codice penale	pag. 15
Art. 601 codice penale	pag. 15
Art. 602 codice penale	pag. 15
Art. 603-bis codice penale	pag. 16
Art. 474 codice penale	pag. 18
Art. 489 codice penale	pag. 18
Art. 495 codice penale	pag. 18
Art. 496 codice penale	pag. 18
Art. 497-bis codice penale	pag. 19
Art. 72 legge 184/1983	pag. 20
Art. 135 codice della strada	pag. 21
Art. 73 d.P.R. 309/1990	pag. 22
Art. 291-bis comma 1 d.P.R. 43/1973	pag. 25
Art. 291-bis comma 2 d.P.R. 43/1973	pag. 26

OMESSA ESIBIZIONE DOCUMENTI

Art. 6 comma 3 d.l.vo n. 286/1998

Straniero (Cittadino di Paese terzo o apolide) **che alla richiesta di ufficiali o agenti di pubblica sicurezza, senza giustificato motivo, non ottempera all'ordine di esibire il passaporto o altro documento di identificazione e il permesso o altro valido titolo di soggiorno in Italia.** (deve essere uno straniero *REGOLARE o comunque non irregolare, per es. con domanda in trattazione*)

Arresto fino a 1 anno e ammenda fino a 2.000 euro.

competenza: Tribunale monocratico

NO ARRESTO IN FLAGRANZA – NO FERMO DI INDIZIATO art. 384 C.P.P.

Si può applicare agli stranieri in posizione regolare l'art. 6, comma 4, del T.U. Immigr. che consente i rilievi fotodattiloscopici e segnaletici, quando vi sia fondato motivo di dubitare della loro identità personale.

Oggetto giuridico del reato La *ratio* della norma incriminatrice di cui al comma 3 dell'art. 6 è di consentire agli ufficiali o agenti di pubblica sicurezza sia di procedere all'identificazione dello straniero sia di verificare, fin dal primo momento del controllo, mediante l'esibizione di uno di quei documenti, la regolarità della sua presenza sul territorio dello Stato, procedendo a un efficace e immediato confronto tra dati identificativi e dati risultanti dai documenti concernenti la legalità dell'ingresso e del soggiorno, in modo da far subito emergere l'eventuale non corrispondenza tra essi o l'uso di documenti falsi.

Soggetto attivo del reato. Innanzitutto osserviamo che si tratta di **reato proprio**, in quanto soggetto attivo è lo straniero, o, più precisamente, giusta l'art. 1 T.U. Immigrazione, il cittadino di Stato non appartenente all'Unione europea o l'apolide.

La disposizione non si applica ai componenti del sacro collegio (cioè il collegio cardinalizio) e del corpo diplomatico e consolare (Art. 8 T.U. Imm.). Tuttavia le immunità dalla giurisdizione previste dalla convenzione di Vienna sulle relazioni consolari si estendono anche ai funzionari e impiegati consolari per gli atti compiuti nell'esercizio delle funzioni.

L'interesse protetto da questa norma è quello di procedere immediatamente alla verifica della regolarità della presenza dello straniero nel territorio dello Stato, perché si possano mettere in opera il più rapidamente possibile le procedure di espulsione dal territorio nazionale dello straniero non comunitario irregolare, talché si ha "abolitio criminis" per gli stranieri in posizione irregolare (Cassazione sez. unite pen. 16453/2011).

Lo straniero che esibisce il passaporto, ma che non può esibire il permesso di soggiorno perché clandestino, non risponde dell'art. 6/3 ; l'esibizione presuppone che il documento esista nel mondo fenomenico (Cass. sez. unite pen. 45801/2003).

L'assenza di giustificato motivo è un elemento costitutivo del reato, pertanto va accertata prima di indagare il soggetto assumendo sommarie informazioni (chiedendogli perché non è in grado di esibire i documenti richiesti).

Il giustificato motivo deve essere un impedimento non dipendente da comportamenti volontari dello straniero o ascrivibili comunque a una condotta diretta dello stesso.

La dimenticanza del documento non è un giustificato motivo (Cass. pen. sez. VII n. 38303/2007 e sez. I n. 601/2010), anzi pone lo straniero in situazione di colpa generica (per negligenza).

Se lo straniero si adopera perché il documento possa essere prontamente reperito il fatto non costituisce reato (Cass. sez. I pen. n. 47512 del 2007) poiché non ostacolata l'identificazione.

Sussiste l'art. 6 comma 3 in caso di omessa ingiustificata esibizione del passaporto qualora lo straniero, pur non essendo regolare non può essere considerato irregolare (per es. è in trattazione una richiesta di permesso di soggiorno).

Il permesso di soggiorno costituisce documento di riconoscimento [art. 1, co.1, lett. c) d.P.R. n. 445/2000].

Il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo è documento di identificazione per 5 anni.

MINORENNI

Di regola, questo reato non può essere commesso dai minorenni (per es. Nota della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Milano prot. 453/98 del 17/06/1998), *in quanto il minore non può disporre autonomamente del documento essendone custodi i genitori o gli esercenti la responsabilità genitoriale, quindi il fatto di non averli con sé per i minorenni è sempre un giustificato motivo; il reato è invece ascrivibile quando il minore ha con sé il documento richiesto ma non ottempera all'ordine di esibizione.*

Ingresso illegale e/o soggiorno illegale nel territorio dello Stato

Art. 10-bis d.l.vo 286/1998

cittadino (maggioranne) di Paese terzo o apolide che fa ingresso ovvero si trattiene nel territorio dello Stato, in violazione delle disposizioni del decreto legislativo n. 286 del 1998 nonché di quelle di cui all'art. 1 della legge n. 68 del 2007 (dichiarazione di presenza)

Pena: Ammenda da 5.000 a 10.000 euro

Misure precautelari: ARRESTO IN FLAGRANZA e FERMO ex ART. 384 C.P.P. **NON CONSENTITI**

competenza: **GIUDICE DI PACE** – Non si applica l'oblazione ex art. 162 cp

(Procedura penale di cui agli articoli 20-bis, 20-ter e 32-bis del decreto l.vo n. 274/2000).

La contravvenzione di cui all'art. 10-bis **non è ascrivibile:**

- se il fatto costituisce più grave reato (per es. delitti di reingresso illegale p. e p. dall'art.13 o di ingiustificata permanenza di cui ai commi 5-ter e 5-quater dell'art.14 T.U. Immigr.)
- a chi è stato respinto alla frontiera o è stato attinto da decreto di respingimento
- allo straniero identificato durante i controlli della polizia di frontiera, in uscita dal territorio nazionale
- **a minori degli anni 18**

All'autore di questo reato non può essere addebitato anche quello previsto dall'art. 6 comma 3.

Anche se munito di documento di identificazione, eseguire sempre fotosegnalamento, comparazione AFIS e relative risultanze SDI di ogni alias; accompagnamento presso l'Ufficio Immigrazione della Questura per l'emanazione del decreto prefettizio di espulsione, se non è possibile l'accompagnamento rilasciare all'indagato un invito a presentarsi in questura presso il suddetto ufficio ex art. 15 TULPS

L'identificazione fisica è compiutamente eseguita quando è accertato il C.U.I. (codice univoco identificativo dell'individuo) nel sistema AFIS di comparazione delle impronte digitali.

La mancata esibizione di documenti attestanti la regolarità del soggiorno, di per sé, costituisce un indizio di questo reato, con tutto ciò che consegue in termini di accertamenti di polizia giudiziaria, a cominciare dai poteri di identificazione di cui all'art. 349 c.p.p.

condotte tipiche che integrano questa contravvenzione:

- ingresso illegale, cioè sottraendosi ai controlli dei valichi di frontiera
- ingresso senza passaporto valido o documento equipollente
- ingresso senza visto, quando previsto
- omessa richiesta del permesso di soggiorno entro 8 giorni dall'ingresso regolare ovvero omessa dichiarazione di presenza sul territorio nei casi previsti dall'art. 1 della legge 68/2007 (soggiorno di breve durata per visite, affari, turismo e studio)
- permanenza oltre i 3 mesi prescritti pur avendo dichiarato la presenza ai sensi della legge 68/2007
- permesso di soggiorno scaduto da oltre 60 giorni e omessa richiesta di rinnovo
- inottemperanza all'intimazione di lasciare lo Stato entro 15 giorni dalla notifica del diniego di permesso di soggiorno o del diniego di rinnovo

MINORENNI IRREGOLARI

ai minori NON può essere addebitato il reato di soggiorno illegale stante la non operatività del comma 5 dell'art. 10-bis. Ai sensi dell'art. 19 co. 1 lett. a) del T.U. e dell'art. 37-bis legge 184/1983 il minorenni straniero non comunitario irregolare non può essere espulso (se non al seguito della propria famiglia). In particolare, il MSNA (minore straniero non accompagnato), deve ricevere protezione ed è soggetto destinatario di speciale permesso di soggiorno. (una persona, nel diritto penale, va considerata minorenni fino alle ore 24 del giorno del suo 18° compleanno)

Il soggiorno illegale è un reato permanente, pertanto dopo il deferimento all'Autorità giudiziaria con la procedura ex art. 20-bis o 20-ter e 32-bis del decreto l.vo n. 274/2000, se successivamente trovato ancora nel territorio dello Stato non si deve indagare un'altra volta per l'art. 10-bis (*ne bis in idem*). Deve comunque essere accompagnato in Questura /Uff. Immigrazione per il decreto prefettizio di espulsione.

L'istituto dell'esclusione della procedibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 34 d.lgs. 274/2000, nel procedimento dinanzi al giudice di pace, si applica, ove ne ricorrano i presupposti, anche al reato ex art. 10-bis d.lgs. 286/1998 (per tutte, Cassazione, sez.1 pen. 15/9/2020, n. 28077; 12/06/2018, n. 36448; Corte cost. n. 250/2010).

DELITTI T.U. IMMIGRAZIONE

<p>FALSIFICAZIONE TITOLO DI SOGGIORNO Art. 5 comma 8-bis, d.l.vo n. 286/1998 Contraffazione o alterazione di visto d'ingresso o di reingresso, permesso di soggiorno, carta o contratto di soggiorno, o documenti necessari per il loro rilascio</p>	<p>Reclusione da 1 a 6 anni (da 3 a 10 anni se la falsità concerne un atto che fa fede fino a querela di falso). ARRESTO FACOLTATIVO IN FLAGRANZA (art. 381 /1 c.p.p.) FERMO ex art. 384 c.p.p. consentito soltanto con l'aggravante dell'atto a fede privilegiata competenza: TRIBUNALE MONOCRATICO custodia cautelare in carcere: CONSENTITA</p>
<p>Si tratta di reato comune: soggetto attivo del reato può essere "chiunque", quindi non soltanto lo straniero ma anche un qualsiasi cittadino italiano. Si ha reato proprio soltanto quando ricorre l'aggravante a effetto comune del fatto commesso da un pubblico ufficiale.</p>	
<p>Art. 5 comma 8-bis, d.l.vo n. 286/1998 Uso di uno dei seguenti documenti contraffatto o alterato: visto d'ingresso o di reingresso, permesso di soggiorno, carta o contratto di soggiorno, documento necessario per il loro rilascio.</p>	<p>Reclusione da 1 a 6 anni (da 3 a 10 anni se la falsità concerne un atto che fa fede fino a querela di falso). ARRESTO FACOLTATIVO IN FLAGRANZA (art. 381 /1 c.p.p.) FERMO ex art. 384 c.p.p. consentito soltanto con l'aggravante dell'atto a fede privilegiata competenza: TRIBUNALE MONOCRATICO custodia cautelare in carcere: CONSENTITA</p>
<p>(Per contraffazione deve intendersi la formazione in tutto o in parte di un documento falso; per alterazione deve intendersi la parziale modificazione, in modo giuridicamente rilevante, di un documento genuino.)</p>	
<p>le condotte di (concorso nella) falsificazione e utilizzo costituiscono un unico reato essendo, in tal caso, l'utilizzo del documento falso un mero post factum, costituendo un prevedibile sviluppo della condotta criminosa precedente</p>	
<p>Se il reo è un minore degli anni 18 per il reato base non sono consentite misure precautelari (arresto in flagranza e fermo di indiziato di delitto) né la custodia cautelare in carcere, ma può essere disposta una misura cautelare diversa.</p>	

<p>INGRESSO ILLEGALE DI STRANIERO RESPINTO Art. 10, comma 2-ter, d.l.vo n. 286/1998 Straniero extra U.E. destinatario di provvedimento di respingimento con accompagnamento alla frontiera disposto dal questore, che rientra nel territorio italiano senza speciale autorizzazione ministeriale nel periodo in cui opera il divieto (da min 3 a max 5 anni).</p>	<p>reclusione da 1 a 4 anni espulsione con accompagnamento immediato alla frontiera ARRESTO OBBLIGATORIO ANCHE FUORI FLAGRANZA (ex art. 10/2 -quinquies, d.l.vo 286/98) Competenza: Tribunale monocratico - giudizio direttissimo custodia cautelare in carcere: NON CONSENTITA (consentite altre misure cautelari coercitive) La disposizione non si applica se allo straniero respinto è stato autorizzato il ricongiungimento</p>
<p>deve essere provato il reingresso acquisendo gli atti di esecuzione dell'avvenuto rimpatrio se il decreto del questore è stato eseguito con l'accompagnamento effettivo alla frontiera. Se invece il provvedimento questorio ha previsto un termine di sette giorni per lasciare il territorio dello Stato, qualora non sia stato possibile trattenerlo in un centro di permanenza per i rimpatri, il reingresso potrà e dovrà essere provato con altri elementi (per esempio un timbro di frontiera sul passaporto, di altri Stati, successivo al decreto del questore). In assenza di elementi probatori lo straniero dovrà essere denunciato a piede libero per inosservanza dell'ordine del questore non potendosi provare l'avvenuta uscita dallo Stato (art. 14 comma 5-ter).</p>	
<p>Art. 10, comma 2-quater, d.l.vo n. 286/1998 Straniero extra U.E., già denunciato per il reato di reingresso illegale a seguito di provvedimento di respingimento, che fa ulteriore reingresso nel territorio dello Stato.</p>	<p>reclusione da 1 a 5 anni ARRESTO OBBLIGATORIO ANCHE FUORI FLAGRANZA (ex art. 10/2 -quinquies, d.l.vo 286/98) Competenza: Tribunale monocratico - giudizio direttissimo custodia cautelare in carcere: CONSENTITA</p>

<p>FAR ENTRARE CLANDESTINI NELLO STATO Art. 12, comma 1, d.l.vo n. 286/1998 promuovere, dirigere, organizzare, finanziare o effettuare il trasporto di stranieri ai fini dell'ingresso illegale nel territorio dello Stato o comunque procurarne l'ingresso illegale.</p> <p style="text-align: right;">(reato comune di pericolo)</p>	<p>Reclusione da 1 a 5 anni e multa fino a 15000 euro per ogni persona Confisca obbligatoria del mezzo di trasporto utilizzato. Sequestro preventivo veicolo (art. 321 cpp e art. 12 co. 4-ter d.l.vo 286/1998) ARRESTO OBBLIGATORIO IN FLAGRANZA (art. 12 co. 4 d.l.vo 286/1998 e art. 380, lett. m-ter, c.p.p.) FERMO ex art. 384 c.p.p. NON consentito competenza: TRIBUNALE MONOCRATICO custodia cautelare in carcere: CONSENTITA intercettazioni telefoniche: NON consentite</p>
<p>Art. 12, commi 1 e 3-ter, d.l.vo n. 286/1998 promuovere, dirigere, organizzare, finanziare o effettuare il trasporto di stranieri ai fini dell'ingresso illegale nel territorio dello Stato o comunque procurarne l'ingresso illegale, con l'aggravante :</p> <p>a) del fatto commesso al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento; b) del fatto commesso al fine di trarne profitto, anche indiretto.</p>	<p>Reclusione da 1 anno e 4 mesi fino a 7 anni e 6 mesi e multa di 25000 euro per ogni persona Confisca obbligatoria del mezzo di trasporto utilizzato. Sequestro preventivo veicolo (art. 321 cpp e art. 12 co. 4-ter d.l.vo 286/1998) ARRESTO OBBLIGATORIO IN FLAGRANZA (art. 12 co. 4 d.l.vo 286/1998 e art. 380, lett. m-ter, c.p.p.) FERMO ex art. 384 c.p.p. NON consentito competenza: TRIBUNALE MONOCRATICO custodia cautelare in carcere: CONSENTITA intercettazioni telefoniche: consentite</p>
<p>Art. 12, comma 3, d.l.vo n. 286/1998 promuovere, dirigere, organizzare, finanziare o effettuare il trasporto di persone (stranieri cittadini di Paesi terzi) ai fini dell'ingresso illegale nel territorio dello Stato o comunque procurarne l'ingresso illegale, nei casi in cui:</p> <p>a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale di 5 o più persone; b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale; c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale; d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti; e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti</p>	<p>Reclusione da 5 a 15 anni e multa fino a 15000 euro per ogni persona – Confisca del mezzo di trasporto utilizzato. SEQUESTRO PREVENTIVO VEICOLO (art. 321 cpp e art. 12 co. 4-ter d.l.vo 286/1998) ARRESTO OBBLIGATORIO IN FLAGRANZA (art. 12 co. 4 d.l.vo 286/1998 e art. 380, lett. m-ter, c.p.p.) FERMO ex art. 384 c.p.p. consentito</p> <p>competenza: TRIBUNALE COLLEGIALE custodia cautelare in carcere: OBBLIGATORIA, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari intercettazioni telefoniche: consentite La reclusione è aumentata da 1/3 alla metà e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona se: a) fatto commesso al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento; b) fatto commesso al fine di trarne profitto, anche indiretto.</p>
<p>FAVOREGGIAMENTO SOGGIORNO CLANDESTINI Art. 12, comma 5, d.l.vo n. 286/1998 (Fuori dei casi previsti dai commi precedenti e se il fatto non costituisce più grave reato) favorire la permanenza illegale dello straniero nel territorio dello Stato al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità.</p>	<p>Reclusione fino a 4 anni e multa fino a 15.493 euro. ARRESTO FACOLTATIVO IN FLAGRANZA (art. 381 /1 c.p.p.) FERMO ex art. 384 c.p.p. NON consentito competenza: TRIBUNALE MONOCRATICO custodia cautelare in carcere: NON CONSENTITA</p>

<p>Art. 12, comma 5, secondo periodo, prima ipotesi (Fuori dei casi previsti dai commi precedenti e se il fatto non costituisce più grave reato) concorso di 2 o più persone per favorire la permanenza illegale dello straniero nel territorio dello Stato al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità.</p>	<p>Reclusione fino a 6 anni e multa fino a 23240 euro. ARRESTO FACOLTATIVO IN FLAGRANZA (art. 381 /1 c.p.p.) FERMO ex art. 384 c.p.p. NON consentito competenza: TRIBUNALE MONOCRATICO custodia cautelare in carcere: CONSENTITA</p>
<p>Art. 12, comma 5, secondo periodo, seconda ipotesi (Fuori dei casi previsti dai commi precedenti e se il fatto non costituisce più grave reato) favorire la permanenza illegale di 5 o più stranieri nel territorio dello Stato al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità.</p>	<p>Reclusione fino a 6 anni e multa fino a 23240 euro. ARRESTO FACOLTATIVO IN FLAGRANZA (art. 381 /1 c.p.p.) FERMO ex art. 384 c.p.p. NON consentito competenza: TRIBUNALE MONOCRATICO custodia cautelare in carcere: CONSENTITA</p>
<p>Per lo sfruttamento del lavoro si applica la norma di cui all'art. 603-bis c.p.</p>	

<p>ALLOGGIO O CESSIONE IMMOBILE A CLANDESTINI art. 12, comma 5-bis, d.l.vo n. 286/1998 a titolo oneroso, al fine di trarre ingiusto profitto, dare alloggio ovvero cedere un immobile (anche in locazione) a uno straniero extra U.E. privo di titolo di soggiorno, al momento della stipula o del rinnovo del contratto di locazione.</p>	<p>Reclusione da 6 mesi a 3 anni. Confisca dell'immobile, salvo che appartenga a persona estranea al reato competenza: TRIBUNALE MONOCRATICO NO ARRESTO IN FLAGRANZA – NO FERMO ART. 384 C.P.P. misure cautelari coercitive: NON CONSENTITE intercettazioni telefoniche: NON CONSENTITE SEQUESTRO PREVENTIVO IMMOBILE (art. 321 cpp) salvo che appartenga a persona estranea al reato</p>
<p>è sempre necessario che ricorra il dolo specifico, costituito dal fine di trarre un ingiusto profitto, che si realizza allorché il titolare dell'immobile sfrutta la precaria condizione del clandestino, per es. facendogli pagare un canone da alloggio per una unità immobiliare igienicamente non idonea o comunque non idonea alla permanenza di persone o facendogli pagare un canone non equo secondo gli indici di mercato. Anche l'affitto in nero integra il reato, e ciò anche se il canone è corrisposto a prezzo di mercato, in quanto il profitto illegittimo risiede nell'evasione fiscale.</p>	
<p>SEQUESTRO PREVENTIVO IMMOBILE (se appartiene a persona non estranea al reato) È da considerare persona estranea al reato il proprietario dell'appartamento che non abbia ricavato vantaggi e altre utilità dal reato e che sia in buona fede, non potendo conoscere l'utilizzo del bene per fini illecite, pur con l'uso della diligenza richiesta dalla situazione concreta.</p>	
<p>In caso di cessione dell'immobile a titolo locatizio, il reato si perfeziona con la conclusione o il rinnovo del contratto di locazione, senza che sia necessario che il conduttore (o il subconduttore) abbia già acquisito la disponibilità dell'immobile e/o abbia cominciato a pagare il canone pattuito. L'esecuzione del contratto (detenzione da parte del conduttore e pagamento dei canoni) costituisce un effetto permanente della commissione di un reato di natura istantanea.</p>	

<p>VIOLAZIONE MISURE CAUTELARI DI RIMPATRIO Art. 13, comma 5.2, d.l.vo n. 286/1998 straniero extra U.E. a cui è stato concesso un termine per la partenza volontaria, che durante il periodo di attesa viola una (anche una sola) delle misure cautelari disposte con il provvedimento del Questore (che gli è stato notificato). (le misure sono comunicate entro 48 ore dalla notifica al giudice di pace che le convalida entro le successive 48 ore oppure può revocarle o modificarle).</p>	<p>Misure applicabili: a) consegna del passaporto o valido documento equipollente b) obbligo di dimora c) obbligo di presentazione alla P.S. o CC Multa da 3.000 a 18.000 euro. NO ARRESTO IN FLAGRANZA – NO FERMO ART. 384 C.P.P. competenza: GIUDICE DI PACE (Procedura penale di cui agli articoli 20-bis, 20-ter e 32-bis del decreto l.vo n. 274/2000).</p>
---	---

<p>REINGRESSO ILLEGALE DI STRANIERO ESPULSO Art. 13, comma 13, d.l.vo n. 286/1998 Straniero espulso con provvedimento ministeriale o prefettizio che rientra nel territorio dello Stato prima del termine previsto, senza l'autorizzazione del Ministero dell'Interno</p> <p>(La disposizione non si applica nei confronti dello straniero già espulso ai sensi dell'art. 13 c. 2 lett. a) e b), per il quale è stato autorizzato il ricongiungimento familiare ex art. 29).</p>	<p>Reclusione da 1 a 4 anni. Nuova espulsione con accompagnamento immediato alla frontiera</p> <p>ARRESTO OBBLIGATORIO, anche non in flagranza (art. 13 co.13-ter d.l.vo 286/1998) – Rito direttissimo custodia cautelare in carcere: NON CONSENTITA (consentite altre misure cautelari coercitive)</p> <p>competenza: TRIBUNALE MONOCRATICO</p>
<p>Art. 13, comma 13-bis, primo periodo, d.l.vo n. 286/1998 Straniero extracomunitario espulso con provvedimento del giudice che rientra nel territorio dello Stato prima del termine previsto</p>	<p>Reclusione da 1 a 4 anni. ARRESTO OBBLIGATORIO, anche non in flagranza (art. 13 co.13-ter d.l.vo 286/1998) – Rito direttissimo custodia cautelare in carcere: NON CONSENTITA (consentite altre misure cautelari coercitive)</p> <p>competenza: TRIBUNALE MONOCRATICO</p>
<p>Art. 13, comma 13-bis, secondo periodo, d.l.vo 286/1998 Straniero extracomunitario che, già denunciato per il delitto di cui all'art. 13 co. 13 d.l.vo 286/1998 ed espulso, rientra nel territorio nazionale prima del termine</p>	<p>Reclusione da 1 a 5 anni. ARRESTO OBBLIGATORIO, anche non in flagranza (art. 13 co.13-ter d.l.vo 286/1998) – Rito direttissimo custodia cautelare in carcere: CONSENTITA competenza: TRIBUNALE MONOCRATICO</p>
<p>L'illegittimità costituzionale dichiarata dalla Corte cost. con sentenza 466/2005 non riguarda il vigente comma 13-bis</p>	
<p>Il reato di reingresso non autorizzato nel territorio dello Stato dello straniero espulso ha natura di reato permanente (per tutte, Cass. sez.1 n. 35197 del 06.11.2020 e n. 43028 del 07/11/2007)</p>	
<p><i>nelle tre fattispecie dell'art. 13 prima di procedere all'arresto occorre acquisire dalla questura o dal C.I.E. competente la prova (da fornire al P.M.) che l'espulsione è stata eseguita con l'accompagnamento alla frontiera (il c.d. VISTO PARTIRE).</i> <i>Talvolta la prova del reingresso illegale è desunta dal passaporto. Lo straniero ha ottemperato all'ordine del questore di allontanamento lasciando l'Italia ma poi è rientrato prima del termine di legge da un valico di frontiera. Il fatto è provato dal timbro di ingresso (con data) sul passaporto.</i></p>	
<p>NOTA BENE: il divieto di cui al co. 13 dell'art. 13 opera per un periodo non inferiore a 3 anni e non superiore a 5 anni (superiore a 5 anni in casi eccezionali). La modificazione del comma 14 è in vigore dal 24/06/2011 (decreto-legge 89/2011 conv. in legge 129/2011). I decreti di espulsione anteriori alla citata novella prevedevano un divieto di reingresso per 10 anni o comunque non inferiore a 5 anni. Sussistendo un insanabile contrasto con la direttiva UE n. 115/2008 il reingresso non autorizzato in violazione di un decreto di espulsione anteriore al 24.06.2011 non è più previsto dalla legge come reato (Cassazione sez. I n. 12220/2012) in quanto tale provvedimento amministrativo va disapplicato.</p>	
<p>La norma incriminatrice di cui al comma 13-bis, primo periodo, dell'art. 13 t.u. imm. non fa riferimento alla natura giuridica dell'espulsione, bensì all'autorità che l'ha disposta [<i>espulsione disposta dal giudice</i>], sicché deve ritenersi che il presupposto del reato in esame sia integrato:</p> <ul style="list-style-type: none"> dall'espulsione come misura di sicurezza ex art. 15 t.u. imm. (non contempla i casi speciali già disciplinati dagli artt. 235 e 312 c.p. e dall'art. 86 t.u. stupefacenti). La misura è disposta dal magistrato di sorveglianza essendo applicabile nei confronti di persone condannate in via definitiva. dall'espulsione come sanzione sostitutiva ex art. 16, commi 1-4, t.u. imm. La misura è disposta dal giudice dell'esecuzione; dall'espulsione come sanzione alternativa ex art. 16, commi 5-8, t.u. imm. La misura è disposta dal magistrato di sorveglianza. 	
<p>CONTRAVVENZIONE MISURA CAUTELARE ALTERNATIVA Art. 14, comma 1-bis, d.l.vo n. 286/1998 Straniero (extra U.E.) che contravviene a una (anche una sola) delle misure cautelari a cui è sottoposto in alternativa al trattenimento nel C.P.R.</p> <p>Misure applicabili:</p> <ol style="list-style-type: none"> consegna del passaporto o valido documento equipollente obbligo di dimora obbligo di presentazione alla P.S. o CC <p>(le misure sono comunicate entro 48 ore dalla notifica al giudice di pace che le convalida entro le successive 48 ore oppure può revocarle o modificarle).</p>	<p>Multa da 3 000 a 18 000 euro. NO ARRESTO IN FLAGRANZA – NO FERMO ART. 384 C.P.P. competenza: GIUDICE DI PACE (Procedura penale di cui agli articoli 20-bis, 20-ter e 32-bis del decreto l.vo n. 274/2000).</p>

INOSSERVANZA ORDINE DI ALLONTANAMENTO EMESSO DAL QUESTORE

<p>Art. 14, comma 5-ter, primo periodo, d.l.vo n. 286/1998 Cittadino di Paese terzo che viola, salvo giustificato motivo, l'ordine questorio di lasciare lo Stato entro 7 giorni, nel caso di previo decreto questorio di respingimento o decreto prefettizio di espulsione ex art. 13 co. 4 ovvero se trattasi di straniero che, ammesso, si è sottratto al rimpatrio volontario e assistito.</p>	<p>Multa da 10 000 a 20 000 euro. NO ARRESTO IN FLAGRANZA – NO FERMO ART. 384 C.P.P. competenza: GIUDICE DI PACE (Procedura penale di cui agli articoli 20-bis, 20-ter e 32-bis del decreto l.vo n. 274/2000).</p>
<p>Art. 14, comma 5-ter, secondo periodo, d.l.vo 286/1998 Cittadino di Paese terzo che viola, salvo giustificato motivo, l'ordine questorio di lasciare lo Stato entro 7 giorni, nel caso di accertata inottemperanza al decreto prefettizio di espulsione ex art. 13 co. 5 (intimazione a lasciare volontariamente il territorio nazionale entro un termine compreso tra 7 e 30 giorni).</p>	<p>Multa da 6 000 a 15 000 euro. NO ARRESTO IN FLAGRANZA – NO FERMO ART. 384 C.P.P. competenza: GIUDICE DI PACE (Procedura penale di cui agli articoli 20-bis, 20-ter e 32-bis del decreto l.vo n. 274/2000).</p>
<p>Art. 14, comma 5-quater, d.l.vo n. 286/1998 Cittadino di Paese terzo (non detenuto) – già destinatario di un precedente ordine questorio di allontanamento ex art. 14/5-bis – che viola, salvo giustificato motivo, l'ulteriore ordine questorio (comma 5-ter terzo periodo) di lasciare lo Stato entro 7 giorni.</p>	<p>Multa da 15 000 a 30 000 euro. NO ARRESTO IN FLAGRANZA – NO FERMO ART. 384 C.P.P. competenza: GIUDICE DI PACE (Procedura penale di cui agli articoli 20-bis, 20-ter e 32-bis del decreto l.vo n. 274/2000).</p>

NOTA BENE : tanto l'inottemperanza quanto l'ordine non ottemperato, devono "maturare" nel vigore del decreto-legge n. 89/2011 (quindi: non prima del 24 giugno 2011). L'incriminazione introdotta dal d.l. non può avere carattere retroattivo e l'irretroattività coinvolge non soltanto la condotta (l'inottemperanza), ma anche i suoi presupposti (l'ordine del questore di allontanamento). La novella infatti riguarda anche tutti i presupposti del reato per conformare l'ordinamento italiano a quello della U.E. in particolare la direttiva 2008/115/CE (c.d. direttiva rimpatri), modificando la procedura prodromica all'esecuzione dell'espulsione (inoltre il termine di allontanamento ora è di 7 giorni, prima era di 5 giorni; l'ordine deve riportare le conseguenze sanzionatorie in base alla legge vigente).

Quindi

- si addebita l'art. 10-bis (norma più favorevole) se l'ordine di allontanamento del Questore è anteriore al 24/06/2011
- si addebita l'art. 14 co. 5-ter o l'art. 14 co. 5-quater se l'ordine di allontanamento del Questore è stato emanato a far tempo dal 24/06/2011

(in entrambi i casi la competenza per materia è del Giudice di Pace)

Art. 14 commi 7-bis e 7-ter d.l.vo n. 286/1998 – FLAGRANZA DIFFERITA di 48 h

(commi inseriti dall'art. 6 del D.L. n. 130/2020 convertito dalla legge n. 173/2020)

Nei casi di delitti commessi con violenza alle persone o alle cose in occasione o a causa del trattenimento in un centro di permanenza per i rimpatri o durante la permanenza in una delle strutture di assistenza o di prima accoglienza di cui all'articolo 10-ter (punti di crisi), per i quali è obbligatorio o facoltativo l'arresto ai sensi degli articoli 380 e 381 c.p.p. , quando non è possibile procedere immediatamente all'arresto per ragioni di sicurezza o incolumità pubblica, si considera in stato di flagranza chi, anche sulla base di documentazione video o fotografica, risulta essere autore del fatto e l'arresto è consentito entro 48 ore dal fatto.

Si procede sempre con giudizio direttissimo, salvo che siano necessarie speciali indagini.

LAVORO NERO CON STRANIERI IRREGOLARI

Art. 22, comma 12, d.l.vo n. 286/1998

Datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri (extra U.E.) privi del PERMESSO DI SOGGIORNO PER LAVORO SUBORDINATO ovvero di qualsiasi altro titolo di soggiorno legale che comunque consenta lo svolgimento di attività lavorativa.

(spesso c'è concorso materiale con il delitto p. e p. dall'art. 603-bis c.p.)

Reclusione da 6 mesi a 3 anni e multa di 5000 euro per ogni lavoratore impiegato.

NO ARRESTO IN FLAGRANZA – NO FERMO ART. 384 C.P.P.

Art. 22, comma 12, d.l.vo n. 286/1998

Datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri (extra U.E.) con permesso di soggiorno annullato o revocato, ovvero scaduto senza che ne sia stato richiesto il rinnovo entro i termini di legge.

(spesso c'è concorso materiale con il delitto p. e p. dall'art. 603-bis c.p.)

Misure cautelari coercitive: NON CONSENTITE
Intercettazioni telefoniche: NON CONSENTITE

competenza: TRIBUNALE MONOCRATICO

La Corte costituzionale (ordinanza n. 419 del 2002) ha statuito che il riferimento al “permesso di soggiorno di cui al presente articolo” rinvia al permesso per motivi di lavoro subordinato disciplinato dall’art. 22 d.lgs. n. 286/1998 e richiamato nei commi 7 e 9 e non “generico” al permesso di soggiorno previsto dall’art. 5. Di conseguenza la norma richiede che il dipendente sia munito di un permesso rilasciato per lavoro (anche stagionale, ex art. 24) o che comunque consenta lo svolgimento di attività lavorativa (permessi per casi speciali, permesso per richiedente asilo dopo i primi sei mesi, per asilo politico, o per ricongiungimento familiare, o nei limiti previsti dalla vigente normativa, per studio); si configura il reato se il dipendente non è titolare di un permesso di soggiorno che abilita al lavoro.

Dopo la trasformazione del reato da contravvenzione in delitto (a seguito del d.l. n. 92/2008, conv. in legge n. 125/2008) è penalmente irrilevante la responsabilità colposa. La responsabilità per il reato presuppone ora il dolo.

Il reato si configura anche quando venga assunto alle dipendenze un solo lavoratore privo di permesso di soggiorno, in quanto la parola “cittadini” nella disposizione costituisce un plurale indeterminativo.

Art. 22, commi 12 e 12-bis, d.l.vo n. 286/1998

datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri extra U.E. privi del permesso di soggiorno per lavoro subordinato o di qualsiasi altro titolo di soggiorno legale che comunque consenta lo svolgimento di attività lavorativa ovvero con permesso di soggiorno annullato o revocato o scaduto senza che ne sia stato richiesto il rinnovo entro i termini di legge) con una delle seguenti circostanze aggravanti:

- a) i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;
- b) i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa; *(cioè minori di anni 16 ai sensi dell’art. 1 co. 622 legge n. 296/2006)*
- c) i lavoratori occupati sono stati sottoposti a condizioni lavorative di particolare sfruttamento in quanto *esposti a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.*

Aumento da un terzo alla metà della pena della reclusione da 6 mesi a 3 anni e della multa di 5000 euro per ogni lavoratore impiegato.

ARRESTO FACOLTATIVO IN FLAGRANZA (art. 381 /1 c.p.p.)

NO FERMO ART. 384 C.P.P.

Custodia cautelare in carcere: NON consentita (consentite altre misure cautelari coercitive)

Intercettazioni telefoniche: non consentite

competenza: TRIBUNALE MONOCRATICO

Si configura il reato base (comma 12) in concorso materiale con l’art. 603-bis c.p. quando ricorre una delle fattispecie di sfruttamento di lavoratori ivi previste.

Si configura il mero reato base (comma 12) quando non sussiste sfruttamento del lavoro e la situazione di profitto riguarda soltanto l'omissione del versamento dei contributi ovvero il mero impiego della mano d'opera in nero.

<p>LAVORO NERO STAGIONALE Art. 24, comma 6, d.l.vo n. 286/1998 Datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze, per lavori di carattere stagionale, uno o più lavoratori stranieri (extracomunitari) privi del PERMESSO DI SOGGIORNO PER LAVORO STAGIONALE ovvero di qualsiasi altro titolo di soggiorno legale che comunque consenta lo svolgimento di attività lavorativa.</p>	<p><i>(si applicano le sanzioni dell'art. 22 comma 12)</i></p> <p>Reclusione da 6 mesi a 3 anni e multa di 5000 euro per ogni lavoratore impiegato.</p> <p>NO ARRESTO IN FLAGRANZA – NO FERMO ART. 384 C.P.P. Misure cautelari coercitive: NON CONSENTITE Intercettazioni telefoniche: NON CONSENTITE</p> <p>competenza: TRIBUNALE MONOCRATICO</p>
<p>Art. 24, comma 6, d.l.vo n. 286/1998 Datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze, per lavori di carattere stagionale, uno o più lavoratori stranieri (extracomunitari) con permesso di soggiorno annullato o revocato, ovvero scaduto senza che ne sia stato richiesto il rinnovo entro i termini di legge.</p>	

<p>INOSSERVANZA PROVVEDIMENTO GIUDICE CONTRO OGNI DISCRIMINAZIONE Art. 44 comma 8 (in rel. all'art. 388 co. 1° c.p.) decreto legislativo n. 286/1998 Mancata esecuzione di un provvedimento del giudice, diverso dalla condanna al risarcimento del danno, nel procedimento civile contro atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, linguistici, nazionali, di provenienza geografica o religiosi.</p>	<p>reclusione fino a 3 anni o multa da 103 a 1032 euro.</p> <p>NO ARRESTO IN FLAGRANZA – NO FERMO ART. 384 C.P.P. Misure cautelari coercitive: NON CONSENTITE Intercettazioni telefoniche: NON CONSENTITE si procede d'ufficio competenza: TRIBUNALE MONOCRATICO</p>
---	--

ILLECITI AMMINISTRATIVI

<p>OMESSA DICHIARAZIONE DI PRESENZA Art. 5, comma 7, d.l.vo n. 286/1998 Straniero munito di permesso di soggiorno o titolo equipollente rilasciato da uno Stato della U.E. e valido per il soggiorno in Italia, che non dichiara la sua presenza al Questore entro 8 giorni lavorativi dalla data d'ingresso (deve essere munito della ricevuta della dichiarazione di soggiorno rilasciata dalla Questura).</p>	<p>Sanzione amministrativa pecuniaria da 103 a 309 euro (P.M.R. 103 euro – ricorso al Prefetto – pagamento con modello F23 presso sportello bancario o postale o concessionario riscossione tributi)</p> <p>Oltre 60 giorni dall'ingresso si redige Rapporto alla Questura che può disporre l'espulsione amministrativa.</p>
<p>OMESSA o IRREGOLARE COMUNICAZIONE DI OSPITALITÀ Art. 7, commi 1 e 2-bis, d.l.vo n. 286/1998 Omessa o incompleta o irregolare comunicazione scritta, entro 48 ore, all'autorità locale di P.S. di dare alloggio ovvero ospitare straniero (cittadino di Paese terzo, cioè non U.E.) o apolide – anche se parente o affine – ovvero di cedere allo stesso la proprietà o altro diritto di godimento di beni immobili, rustici o urbani, posti nel territorio dello Stato.</p>	<p>Sanzione amministrativa pecuniaria da 160 a 1100 euro (P.M.R. 320 euro – ricorso al Prefetto – pagamento con modello F23 presso sportello bancario o postale o concessionario riscossione tributi)</p> <p>La comunicazione deve comprendere i seguenti dati:</p> <ul style="list-style-type: none">• generalità del denunciante,• generalità dello straniero o apolide• estremi del passaporto o del documento di identificazione dello straniero o apolide• esatta ubicazione dell'immobile ceduto o in cui la persona è alloggiata, ospitata o presta servizio <p>il titolo per il quale la comunicazione è dovuta.</p>
<p>INOSSERVANZA OBBLIGHI DEL VETTORE Art. 12, comma 6, d.l.vo n. 286/1998 vettore aereo, marittimo o terrestre che</p> <ul style="list-style-type: none">• omette di accertarsi che lo straniero trasportato sia in possesso dei documenti richiesti per l'ingresso nel territorio dello Stato;• omette di riferire all'organo di polizia di frontiera sull'eventuale presenza a bordo dei rispettivi mezzi di trasporto di stranieri in posizione irregolare. <p>(deve trattarsi di una condotta colposa – in caso di dolo sussiste il delitto di cui al comma 1 o al comma 3 dell'art. 12)</p>	<p>Sanzione amministrativa pecuniaria da 3500 a 5500 euro per ogni straniero trasportato (P.M.R. 1833,33 – ricorso al Prefetto – pagamento con modello F23 presso sportello bancario o postale o concessionario riscossione tributi)</p> <p>(Nei casi più gravi è disposta la sospensione da uno a dodici mesi, ovvero la revoca della licenza, autorizzazione o concessione rilasciata dall'autorità amministrativa italiana inerenti all'attività professionale svolta e al mezzo di trasporto utilizzato.)</p>

CITTADINI dell'UNIONE EUROPEA

<p>INOSSERVANZA ORDINE DI ALLONTANAMENTO PER MOTIVI DI SICUREZZA E/O ORDINE PUBBLICO Art. 20, comma 12, d.l.vo n. 30/2007 Trattenersi nello Stato oltre il termine fissato dal provvedimento di allontanamento emesso dal Questore</p>	<p>si contesta l'art. 650 c.p. FOTOSEGNALAMENTO (Art. 349 CPP) ACCOMPAGNAMENTO IN QUESTURA - UFF. IMMIGRAZIONE</p>
<p>il provvedimento di cui all'art. 20 commi 12 e 14 è un atto emanato per motivi di sicurezza dello Stato; motivi imperativi di pubblica sicurezza; altri motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza. (da non confondere con il provvedimento di cui all'art. 21 per cessazione delle condizioni che determinano il diritto di soggiorno)</p>	
<p>REINGRESSO ILLEGALE Art. 20, comma 14, d.l.vo n. 30/2007 Destinatario del provvedimento di allontanamento che rientra nel territorio nazionale in violazione del divieto di reingresso</p>	<p>Reclusione fino a 2 anni, nell'ipotesi di allontanamento per motivi di sicurezza dello Stato Reclusione fino a 1 anno, nelle altre ipotesi FOTOSEGNALAMENTO (Art. 349 CPP) Rapporto alla Questura e consegna a Ufficio Immigrazione NO ARRESTO IN FLAGRANZA - NO FERMO 384 CPP Trasmettere CNR senza ritardo essendo previsto RITO DIRETTISSIMO (art. 20 co. 16)</p>
<p>Art. 20, comma 15, d.l.vo n. 30/2007 Reingresso nel territorio nazionale in violazione della misura dell'allontanamento immediato disposta da una sentenza del giudice (in alternativa alla reclusione di cui al comma 14)</p>	<p>Reclusione fino a 3 anni FOTOSEGNALAMENTO (Art. 349 CPP) Rapporto alla Questura e consegna a Ufficio Immigrazione NO ARRESTO IN FLAGRANZA - NO FERMO 384 CPP Trasmettere CNR senza ritardo essendo previsto RITO DIRETTISSIMO (art. 20 co. 16)</p>
<p>INOSSERVANZA ORDINE DI ALLONTANAMENTO PER CESSAZIONE CONDIZIONI DI SOGGIORNO Art. 21, comma 4, d.l.vo n. 30/2007 Presenza sul territorio dello Stato oltre il termine fissato nel provvedimento di allontanamento (per cessazione delle condizioni che determinano il diritto di soggiorno), senza aver provveduto alla presentazione – a un consolato italiano – dell'attestazione di obbligo di adempimento dell'allontanamento.</p>	<p>Nei confronti del cittadino dell'U.E. inottemperante al provvedimento di allontanamento di cui al comma 1 può essere adottato un provvedimento prefettizio di allontanamento coattivo per motivi di ordine pubblico (art. 20) immediatamente eseguibile dal questore. FOTOSEGNALAMENTO (art. 4 TULPS; art. 11 D.L. 59/1978) Rapporto alla Questura e consegna a Ufficio Immigrazione (per eventuale art. 20)</p>

Attenzione : Quando il soggetto è accompagnato in Questura - Ufficio Immigrazione è sempre necessario il fotosegnalamento e la comparazione dattiloscopica (banca dati AFIS) con relativo controllo incrociato banca dati SDI

ALTRI REATI COMMESSI DA STRANIERI O DA CITTADINI U.E.

<p>Art. 235 c.p. - ESPULSIONE DALLO STATO Straniero (extra U.E.) che trasgredisce l'ordine di espulsione dal territorio dello Stato pronunciato dal giudice (a seguito di condanna alla reclusione per oltre 2 anni o negli altri casi previsti dalla legge)</p>	<p>Reclusione da 1 a 4 anni ARRESTO OBBLIGATORIO (anche fuori flagranza) (art. 380 cpp e 235, co. 3, secondo periodo, c.p.) Rito direttissimo / Tribunale monocratico Custodia cautelare in carcere: NON consentita (consentite altre misure cautelari coercitive)</p>
<p>Art. 235 c.p. - ALLONTANAMENTO DALLO STATO Cittadino dell'U.E. che trasgredisce l'ordine di allontanamento dal territorio dello Stato pronunciato dal giudice (a seguito di condanna alla reclusione per oltre 2 anni o negli altri casi previsti dalla legge)</p>	<p>Reclusione da 1 a 4 anni ARRESTO OBBLIGATORIO (anche fuori flagranza) (art. 380 cpp e 235, co. 3, secondo periodo, c.p.) Rito direttissimo / Tribunale monocratico Custodia cautelare in carcere: NON consentita (consentite altre misure cautelari coercitive)</p>
<p>Art. 312 c.p. - ESPULSIONE DALLO STATO Straniero (extra U.E.) che trasgredisce l'ordine di espulsione dal territorio dello Stato pronunciato dal giudice (a seguito di condanna a una pena restrittiva della libertà personale per un delitto contro la personalità dello Stato, ovvero p. e p. dall'art. 241 all'art. 313 c.p.)</p>	<p>Reclusione da 1 a 4 anni ARRESTO OBBLIGATORIO (anche fuori flagranza) (art. 312, co. 2, secondo periodo, c.p.) Rito direttissimo / Tribunale monocratico Custodia cautelare in carcere: NON consentita (consentite altre misure cautelari coercitive)</p>
<p>Art. 312 c.p. - ALLONTANAMENTO DALLO STATO Cittadino dell' U.E. che trasgredisce l'ordine di allontanamento dal territorio dello Stato pronunciato dal giudice (a seguito di condanna a una pena restrittiva della libertà personale per un delitto contro la personalità dello Stato, ovvero p. e p. dall'art. 241 all'art. 313 c.p.)</p>	<p>Reclusione da 1 a 4 anni ARRESTO OBBLIGATORIO (anche fuori flagranza) (art. 312, co. 2, secondo periodo, c.p.) Rito direttissimo / Tribunale monocratico Custodia cautelare in carcere: NON consentita (consentite altre misure cautelari coercitive)</p>
<p>Gli articoli 235 e 312 del codice penale contemplano l'ordine, pronunciato dal giudice, di espulsione (nei confronti dello straniero) o di allontanamento (nei confronti del cittadino U.E.) dal territorio dello Stato, come misura di sicurezza personale non detentiva. La misura è obbligatoriamente ordinata dal magistrato di sorveglianza quando è accertato che la presenza del destinatario sul territorio nazionale è ritenuta socialmente pericolosa (art. 202 c.p. e art. 31 legge n. 663 del 1986), secondo le circostanze indicate dall'art. 133 c.p., in quanto sussiste la possibilità di commettere nuovi fatti previsti dalla legge come reato (art. 203 c.p.). L'espulsione dello straniero (cittadino di un Paese terzo) o dell'apolide è eseguita dal questore secondo le modalità di cui all'art. 13, comma 4, t.u. imm. (art. 183-bis disp. att. c.p.p.), cioè mediante accompagnamento alla frontiera per mezzo della forza pubblica. Invece l'allontanamento del cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea è disposto in conformità ai criteri e alle modalità indicate dall'art. 20 del decreto legislativo n. 30 del 2007 (art. 183-ter disp. att. c.p.p.). La prassi seguita dalle questure è quella di eseguire l'allontanamento con le modalità previste dal comma 10 dell'art. 20 d.lgs. n. 30/2007 (cioè con intimazione a lasciare il territorio nazionale entro un termine che non può essere inferiore a un mese, ma nei casi di comprovata urgenza può essere ridotto a 10 giorni).</p> <p>La formulazione delle norme incriminatrici di cui agli articoli 235, terzo comma e 312, secondo comma, del codice penale non fa riferimento come per l'art. 13, co. 13-bis, t.u. imm. all'illecito reingresso bensì a una "imprecisa" trasgressione dell'ordine di espulsione (o di allontanamento). La disposizione in entrambi i casi presenta un grave deficit di tipicità che rende critica la ricostruzione del fatto incriminato. Per quanto riguarda lo straniero extra U.E., essendo la misura eseguita mediante l'accompagnamento coattivo alla frontiera, il reato si configura pur sempre con l'illegittimo reingresso nel territorio italiano.</p> <p>Per quanto riguarda il cittadino U.E. invece si può ritenere che il reato si configuri anche con la permanenza nel territorio dello Stato oltre il termine indicato nell'intimazione a lasciarlo.</p>	

CODICE PENALE: DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE

RIDUZIONE O MANTENIMENTO IN SCHIAVITÀ O IN SERVITÙ

Art. 600 c.p.

Esercitare su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero ridurre o mantenere una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportino lo sfruttamento ovvero a sottoporsi al prelievo di organi

reclusione da 8 a 20 anni

ARRESTO IN FLAGRANZA OBBLIGATORIO (art. 380 co. 2 lett. d) c.p.p.)

Fermo ex art. 384 c.p.p. : consentito

competenza: CORTE DI ASSISE (art. 5/1/d-bis c.p.p.)

funzioni di P.M. attribuite al procuratore distrettuale

misure cautelari coercitive : applicabili

intercettazioni telefoniche: consentite

(comma 2°) – La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.

Art. 602-ter c.p. – La pena è aumentata da un terzo alla metà:

a) se la persona offesa è minore degli anni 18;

b) se i fatti sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi;

c) se dal fatto deriva un grave pericolo per la vita o l'integrità fisica o psichica della persona offesa.

Riguardo al "prelievo di organi" l'aggravante sub b) non è coordinata con il reato base (modificato dal d.l.vo 24/2014)

Quando delitto è commesso in danno di persona portatrice di minorazione fisica, psichica o sensoriale, la pena è aumentata da un terzo alla metà. (Art.36 Legge n. 104/1992)

Art. 602-quater : *il colpevole non può invocare a propria scusa l'ignoranza dell'età della persona offesa, salvo che si tratti di ignoranza inevitabile.*

Articolo 600-septies.1 : La pena è diminuita da un terzo fino alla metà nei confronti del concorrente che si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti.

Art. 604 : Le disposizioni dell'art. 600 si applicano altresì quando il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano, ovvero in danno di cittadino italiano, ovvero dallo straniero in concorso con cittadino italiano. In quest'ultima ipotesi lo straniero è punibile quando si tratta di delitto per il quale è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni e quando vi è stata richiesta dal Ministro di grazia e giustizia.

La pena è aumentata da un terzo alla metà se il fatto è commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo a una misura di prevenzione personale durante il periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne è cessata l'esecuzione. (Art. 71 d. lgs. 159/2011). In tal caso si può procedere all'arresto anche fuori flagranza.

TRATTA DI PERSONE (601 c.p.) /ACQUISTO E ALIENAZIONE DI SCHIAVI (art. 602 c.p.)

Art. 601, comma 1°, c.p.

Reclutare, introdurre nel territorio dello Stato, trasferire anche al di fuori di esso, trasportare, cedere l'autorità sulla persona, ospitare una o più persone che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 600 c.p. (ridotte o mantenute in schiavitù o in servitù) mediante inganno, violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica, psichica o di necessità, o mediante promessa o dazione di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, al fine di indurle o costringerle a prestazioni lavorative, sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportano lo sfruttamento o a sottoporsi al prelievo di organi.

reclusione da 8 a 20 anni

Arresto in flagranza:

OBBLIGATORIO se il delitto è consumato

FACOLTATIVO se il delitto è tentato

Fermo ex art. 384 c.p.p. : consentito

competenza: CORTE DI ASSISE (art. 5/1/d-bis c.p.p.)

funzioni di P.M. attribuite al procuratore distrettuale

misure cautelari coercitive : applicabili

intercettazioni telefoniche: consentite

Art. 601, comma 2°, c.p.

Anche al di fuori delle modalità di cui al primo comma, realizzare le condotte ivi previste nei confronti di persona minore di età.

Art. 602 c.p.

fuori dei casi dell'art. 601, acquistare o alienare o cedere una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'art. 600 c.p. (ridotta o mantenuta in schiavitù o in servitù)

INTERMEDIAZIONE ILLECITA E SFRUTTAMENTO DEL LAVORO

<p>Art. 603-bis, comma 1°, n. 1 c.p. Reclutare manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori.</p>	<p>reclusione da 1 a 6 anni e multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato. ARRESTO IN FLAGRANZA FACOLTATIVO (art. 381 /1 c.p.p.) FERMO ex ART. 384 c.p.p. NON CONSENTITO Custodia cautelare in carcere CONSENTITA Intercettazioni telefoniche CONSENTITE competenza: TRIBUNALE MONOCRATICO si procede d'ufficio</p>
<p>Art. 603-bis, comma 1°, n. 2 c.p. Utilizzare, assumere o impiegare manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento e approfittando del loro stato di bisogno.</p>	<p>reclusione da 1 a 6 anni e multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato. ARRESTO IN FLAGRANZA FACOLTATIVO (art. 381 /1 c.p.p.) FERMO ex ART. 384 c.p.p. NON CONSENTITO Custodia cautelare in carcere CONSENTITA Intercettazioni telefoniche CONSENTITE competenza: TRIBUNALE MONOCRATICO si procede d'ufficio</p>
<p>costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato; 2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie; 3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro; 4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti. 	
<p><i>Circostanza attenuante</i> (art. 603-bis 1): la pena è diminuita da un terzo a due terzi nei confronti di chi, nel rendere dichiarazioni su quanto a sua conoscenza, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti o per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite.</p> <p>In tal caso: ARRESTO IN FLAGRANZA FACOLTATIVO (art. 381 /1 c.p.p.) – FERMO ex ART. 384 c.p.p. NON CONSENTITO Custodia cautelare in carcere NON CONSENTITA (consentite altre misure personali coercitive) competenza: TRIBUNALE MONOCRATICO — si procede d'ufficio</p>	
<p>Art. 603-bis, comma 2°, c.p. Reclutare manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori, mediante violenza o minaccia</p>	<p>reclusione da 5 a 8 anni e multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato ARRESTO OBBLIGATORIO IN FLAGRANZA (art. 380 /2/d.1) c.p.p.) FERMO ex ART. 384 c.p.p. CONSENTITO Custodia cautelare in carcere CONSENTITA Intercettazioni telefoniche CONSENTITE competenza: TRIBUNALE MONOCRATICO si procede d'ufficio</p>
<p>Art. 603-bis, comma 2°, c.p. Utilizzare, assumere o impiegare manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione, sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno, mediante violenza o minaccia</p>	<p>reclusione da 5 a 8 anni e multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato ARRESTO OBBLIGATORIO IN FLAGRANZA (art. 380 /2/d.1) c.p.p.) FERMO ex ART. 384 c.p.p. CONSENTITO Custodia cautelare in carcere CONSENTITA Intercettazioni telefoniche CONSENTITE competenza: TRIBUNALE MONOCRATICO si procede d'ufficio</p>

<p>Art. 603-bis, commi 1° n. 1) e 4° c.p. Reclutare manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori, con almeno una delle seguenti circostanze aggravanti:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) i lavoratori reclutati sono più di tre; 2) uno o più dei soggetti reclutati sono minori in età non lavorativa (<i>cioè minori di anni 16 ai sensi dell'art. 1 co. 622 legge n. 296/2006</i>); 3) l'aver esposto i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro. 	<p>reclusione da 1 anno e 4 mesi a 9 anni e multa da 666,67 a 1.500 euro per ciascun lavoratore reclutato.</p> <p>ARRESTO IN FLAGRANZA FACOLTATIVO (art. 381 /1 c.p.p.) FERMO ex art. 384 c.p.p. NON CONSENTITO Custodia cautelare in carcere CONSENTITA Intercettazioni telefoniche CONSENTITE competenza: TRIBUNALE MONOCRATICO si procede d'ufficio</p>
<p>Art. 603-bis, comma 1° n. 2 e 4° c.p. Utilizzare, assumere o impiegare manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno, con almeno una delle seguenti circostanze aggravanti:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) i lavoratori reclutati sono più di tre; 2) uno o più dei soggetti reclutati sono minori in età non lavorativa (<i>cioè minori di anni 16 ai sensi dell'art. 1 co. 622 legge n. 296/2006</i>); 3) l'aver esposto i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro. 	<p>reclusione da 1 anno e 4 mesi a 9 anni e multa da 666,67 a 1.500 euro per ciascun lavoratore reclutato.</p> <p>ARRESTO IN FLAGRANZA FACOLTATIVO (art. 381 /1 c.p.p.) FERMO ex art. 384 c.p.p. NON CONSENTITO Custodia cautelare in carcere CONSENTITA Intercettazioni telefoniche CONSENTITE competenza: TRIBUNALE MONOCRATICO si procede d'ufficio</p>
<p>Art. 603-bis, commi 2° e 4°, c.p. Reclutare manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori, mediante violenza o minaccia, con almeno una delle seguenti circostanze aggravanti:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) i lavoratori reclutati sono più di tre; 2) uno o più dei soggetti reclutati sono minori in età non lavorativa (<i>cioè minori di anni 16 ai sensi dell'art. 1 co. 622 legge n. 296/2006</i>); 3) l'aver esposto i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro. 	<p>reclusione da 6 anni e 8 mesi a 12 anni e multa da 1.333,33 a 3.000 euro per ciascun lavoratore reclutato</p> <p>ARRESTO IN FLAGRANZA OBBLIGATORIO (art. 380 /2/d.1) c.p.p.) FERMO ex ART. 384 c.p.p. CONSENTITO Custodia cautelare in carcere CONSENTITA Intercettazioni telefoniche CONSENTITE si procede d'ufficio competenza: TRIBUNALE COLLEGALE</p>
<p>Art. 603-bis, comma 2° e 4°, c.p. Utilizzare, assumere o impiegare manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione, sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno, mediante violenza o minaccia, con almeno una delle seguenti circostanze aggravanti:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) i lavoratori reclutati sono più di tre; 2) uno o più dei soggetti reclutati sono minori in età non lavorativa (<i>cioè minori di anni 16 ai sensi dell'art. 1 co. 622 legge n. 296/2006</i>); 3) l'aver esposto i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro. 	<p>reclusione da 6 anni e 8 mesi a 12 anni e multa da 1.333,33 a 3.000 euro per ciascun lavoratore reclutato</p> <p>ARRESTO IN FLAGRANZA OBBLIGATORIO (art. 380 /2/d.1) c.p.p.) FERMO ex ART. 384 c.p.p. CONSENTITO Custodia cautelare in carcere CONSENTITA Intercettazioni telefoniche CONSENTITE competenza: TRIBUNALE COLLEGALE si procede d'ufficio</p>

DELITTI CONTRO LA FEDE PUBBLICA

(vengono indicati alcune fattispecie di reati comuni, tuttavia spesso commessi su strada da stranieri oltre che da italiani)

COMMERCIO DI PRODOTTI CON SEGNI O MARCHI FALSI Art. 474, comma 2°, c.p. (fuori dei casi di concorso nella falsificazione o introduzione nello Stato) detenere per la vendita, porre in vendita o mettere altrimenti in circolazione , al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati	Reclusione fino a 2 anni Arresto in flagranza: NON consentito Fermo ex art. 384 c.p.p. : NON consentito; Misure cautelari coercitive: NON consentite Intercettazioni telefoniche: consentite (art. 266/f-ter cpp) Competenza : Tribunale monocratico si procede d'ufficio
Al reo si deve altresì ascrivere il reato di ricettazione p. e p. dall'art. 648 c.p. in relazione all'art. 473 c.p. concernente la falsificazione del marchio. La Cassazione a sez. unite penali (sentenza n. 23427/2001) ha statuito che il reato di ricettazione è configurabile con riguardo a condotta che abbia a oggetto beni con segni o marchi falsi e può concorrere (materialmente) con quello di commercio dei medesimi.	

USO DI FALSA PATENTE DI GUIDA ESTERA	
Art. 489 c.p. (in relazione agli artt. 482 e 477 c.p.) Uso di patente di guida (o carta di identità non valida per l'espatrio), apparentemente rilasciata da autorità di Stato estero, contraffatta o alterata, in situazione di concorso non punibile.	Pena massima: 1 anno e 4 mesi di reclusione Arresto in flagranza: NON consentito Fermo ex art. 384 c.p.p. : NON consentito; Misure cautelari coercitive: NON consentite Competenza : Tribunale monocratico
<i>Mentre al cittadino italiano con patente falsa si addebita l'art. 482 in rel. al 477 c.p. in quanto vi è concorso nella falsità per avere fornito fotografia e dati, a chi esibisce una patente estera falsa si deve ascrivere invece il 489 c.p. poiché il concorso non è punibile (se fosse imputato del 482 verrebbe prosciolto per difetto di assoluta giurisdizione della A.G. italiana ex art. 10 c.p. mancando la prova che il documento è stato fabbricato o formato in Italia poiché in apparenza emesso da autorità estere). La giurisprudenza è costante nel ritenere che sia punibile a titolo di uso (art. 489 c.p.) anche chi non sia comunque punibile per il concorso nella contraffazione. Il concorso nel reato di falso, che esclude la punibilità dell'ipotesi criminosa prevista dall'art. 489 c.p. di uso di atto falso, deve configurarsi in termini di concreta punibilità, sicché, se la falsificazione sia stata commessa all'estero e non vi sia la richiesta del Ministro della giustizia ex art. 10 c.p., il soggetto che abbia prodotto o concorso a produrre l'atto falso risponde, ricorrendone le condizioni, del reato di uso dello stesso, ai sensi dell'art. 489 c.p. (Cassazione pen. sez. V n. 4681 del 02.12.2016 (dep. 31.01.2017), n. 41666/2014; n. 21651/2004)</i>	

FALSE GENERALITÀ	
Art. 495 c.p. Falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o stato o altre qualità personali proprie o di altri	reclusione da 1 a 6 anni Arresto in flagranza: FACOLTATIVO (art. 381 c.p.p.) Fermo ex art. 384 c.p.p. : NON consentito; custodia cautelare in carcere: consentita Competenza : Tribunale monocratico
Art. 496 c.p. dichiarazioni mendaci a un pubblico ufficiale o a persona incaricata di un pubblico servizio, interrogato sulla identità, sullo stato o su altre qualità personali proprie o di altri	reclusione da 1 a 5 anni Arresto in flagranza: FACOLTATIVO (art. 381 c.p.p.) Fermo ex art. 384 c.p.p. : NON consentito; custodia cautelare in carcere: consentita Competenza : Tribunale monocratico
la giurisprudenza (Cassazione sez. IV pen. n. 19963/2009) ritiene che sia applicabile il 495 qualora il soggetto renda false dichiarazioni "attestanti" (e cioè tese a garantire) il proprio stato o altre qualità della propria o altrui persona che, in quanto tali, siano destinate a essere riprodotte in un atto fidefaciente (compilato dal P.U.) idoneo a documentarle (quale è un verbale, per es. il verbale di identificazione o un semplice verbale di contestazione o la scheda fotodattiloscopica). Si contesta il 496 se le generalità sono richieste per es. nel corso di un mero controllo di polizia e in ogni caso in cui la dichiarazione mendace è resa a un incaricato di pubblico servizio.	

FALSIFICAZIONE PASSAPORTO O ALTRO DOCUMENTO VALIDO PER L'ESPATRIO

<p>Art. 497-bis, comma 1°, c.p. Possesso di falso documento valido per l'espatrio (Non è richiesto l'uso, basta la mera detenzione)</p>	<p>Reclusione da 2 a 5 anni ARRESTO OBBLIGATORIO art. 380 c.p. (lett. m-bis) Fermo ex art. 384 c.p.p. : NON consentito; misure cautelari personali: consentite custodia cautelare in carcere: consentita Competenza : Tribunale monocratico Intercettazioni telefoniche: non consentite</p> <p>MINORI anni 18 Arresto, fermo di indiziato di delitto: NON consentiti custodia cautelare in carcere e altre misure cautelari personali : NON consentite Competenza : Tribunale per i Minorenni</p>
<p>Art. 497-bis, comma 2°, c.p. Detenzione, fuori dei casi di uso personale, di falso documento valido per l'espatrio</p>	<p>Reclusione da 2 anni e 8 mesi a 7 anni e 6 mesi ARRESTO OBBLIGATORIO art. 380 c.p. (lett. m-bis) Fermo ex art. 384 c.p.p. : consentito misure cautelari personali: consentite custodia cautelare in carcere: consentita Competenza : Tribunale monocratico Intercettazioni telefoniche: consentite</p>
<p>Art. 497-bis, comma 2°, c.p. Fabbricare o formare un falso documento valido per l'espatrio (ovvero concorrere nella falsificazione)</p>	<p>MINORI anni 18 Arresto, fermo di indiziato di delitto: NON consentiti custodia cautelare in carcere: NON consentita altre misure cautelari personali : consentite Competenza: Tribunale per i Minorenni</p>
<p>Una consolidata giurisprudenza della Cassazione ha statuito che le diverse fattispecie previste dai due commi costituiscono figure distinte e alternative di reato e che, in particolare, la detenzione per uso personale, se si è concorso nella falsificazione del documento (per es. fornendo le proprie generalità e fotografia), integra la fattispecie più grave di cui al secondo comma dell'art. 497-bis</p>	
<p>L'alternatività tra le distinte figure di reato, stabilita dalla giurisprudenza di legittimità, ha conseguenze pratiche ai fini dell'arresto (obbligatorio) in flagranza. Mentre nel caso del possesso senza aver concorso nella fabbricazione o formazione del documento o nella detenzione per uso non personale (cioè di documento falso con generalità e fotografia di altra persona) la flagranza è attestata dall'attualità della condotta incriminata e dal suo accertamento diverso è il caso della condotta di detenzione del documento falso avendo concorso nella fabbricazione e/o formazione dello stesso per la quale il presupposto dello stato di flagranza per la legittimità dell'arresto obbligatorio previsto dall'art. 382 c.p.p. (o quanto meno della c.d. quasi flagranza) sussiste soltanto in presenza della dimostrata attualità delle attività illecite (ossia la falsificazione del documento) direttamente accertata. Si tratta dunque di ipotesi in cui raramente ricorrono le condizioni dello stato di flagranza. In tal caso, in alternativa alla denuncia a piede libero, ricorrendo i presupposti la P.G. potrebbe eseguire il fermo di indiziato di delitto ex art. 384 c.p.p. di iniziativa, considerato che il possesso di documenti falsi rende comunque fondato il pericolo che l'indiziato possa darsi alla fuga.</p>	

VIOLAZIONE NORME SULLE ADOZIONI E L’AFFIDAMENTO

<p>INTRODUZIONE MINORENNI STRANIERI DA AFFIDARE Art. 72, comma 1°, legge n. 184 del 1983 per procurarsi denaro o altra utilità, in violazione delle disposizioni di legge su adozioni e affidamento, introdurre nello Stato uno straniero minore di età perché sia definitivamente affidato a cittadini italiani</p>	<p>reclusione da 1 a 3 anni NO ARRESTO IN FLAGRANZA – NO FERMO ART. 384 C.P.P. Misure cautelari coercitive: NON CONSENTITE Intercettazioni telefoniche: NON CONSENTITE competenza: TRIBUNALE MONOCRATICO si procede d’ufficio</p>
<p>ACCOGLIMENTO IN ILLECITO AFFIDAMENTO DI MINORENNI STRANIERI Art. 72, comma 2°, legge n. 184 del 1983 consegnando o promettendo danaro o altra utilità a terzi, accogliere stranieri minori di età in illecito affidamento con carattere di definitività.</p>	<p>reclusione da 1 a 3 anni NO ARRESTO IN FLAGRANZA – NO FERMO ART. 384 C.P.P. Misure cautelari coercitive: NON CONSENTITE Intercettazioni telefoniche: NON CONSENTITE competenza: TRIBUNALE MONOCRATICO si procede d’ufficio (La condanna comporta l'inidoneità a ottenere affidamenti familiari o adottivi e l'incapacità all'ufficio tutelare.)</p>
<p>ILLECITE PRATICHE DI ADOZIONE DI MINORI STRANIERI Art. 72-bis, comma 1, legge n. 184 del 1983 Svolgere senza la previa autorizzazione, per conto di terzi, pratiche inerenti all'adozione di minori stranieri</p>	<p>reclusione fino a un anno o multa da 516 a 5164 euro NO ARRESTO IN FLAGRANZA – NO FERMO ART. 384 C.P.P. Misure cautelari coercitive: NON CONSENTITE Intercettazioni telefoniche: NON CONSENTITE competenza: TRIBUNALE MONOCRATICO si procede d’ufficio</p>
<p>Art. 72-bis, comma 2, legge n. 184 del 1983 legali rappresentanti e responsabili di associazioni o di agenzie che trattano pratiche non autorizzate inerenti all'adozione di minori stranieri</p>	<p>reclusione da 6 mesi a 3 anni e multa da 1032 a 3098 euro NO ARRESTO IN FLAGRANZA – NO FERMO ART. 384 C.P.P. Misure cautelari coercitive: NON CONSENTITE Intercettazioni telefoniche: NON CONSENTITE competenza: TRIBUNALE MONOCRATICO si procede d’ufficio</p>
<p>RICORSO A ENTI NON AUTORIZZATI Art. 72-bis, comma 3, legge n. 184 del 1983 per l'adozione di minori stranieri, avvalersi dell'opera di associazioni, organizzazioni, enti o persone non autorizzati nelle forme di legge</p>	<p>reclusione fino a 8 mesi o multa da 344 a 3442,67 euro NO ARRESTO IN FLAGRANZA – NO FERMO ART. 384 C.P.P. Misure cautelari coercitive: NON CONSENTITE Intercettazioni telefoniche: NON CONSENTITE competenza: TRIBUNALE MONOCRATICO si procede d’ufficio</p>

CODICE DELLA STRADA

PATENTI ESTERE NON U.E. E NON S.E.E.

I conducenti titolari di patente di guida non italiana e rilasciata da uno Stato non appartenente all'Unione europea né al SEE possono guidare in Italia veicoli per i quali è valida la loro patente, purché non siano residenti in Italia da più di un anno e a condizione che, unitamente alla patente, abbiano un permesso internazionale oppure una traduzione ufficiale in lingua italiana della loro patente. Dal 01.01.2021 le patenti britanniche sono da considerare patenti extra UE la cui validità è disciplinata dall'art. 135 cod. str. tuttavia non è prevista la traduzione ufficiale essendo conforme all'allegato 6 della Convenzione di Vienna.

CONDUCENTE TITOLARE DI PATENTE ESTERA non UE e non SEE SCADUTA DI VALIDITÀ E CON RESIDENZA ANAGRAFICA IN ITALIA ACQUISITA DA OLTRE 1 ANNO.

Art. 135 comma 11 CdS

VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA – P.M.R. euro 5100 (sconto 30% euro 3570)

Sanzione Accessoria: fermo amministrativo veicolo per 3 mesi (trattenendo la carta di circolazione)

CONDUCENTE TITOLARE DI PATENTE ESTERA non UE e non SEE (non è rilevante se convertibile o non convertibile in patente italiana) SCADUTA DI VALIDITÀ E NON RESIDENTE IN ITALIA O CON RESIDENZA ANAGRAFICA IN ITALIA ACQUISITA DA NON OLTRE 1 ANNO.

Art. 135 comma 13 CdS

VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA – P.M.R. euro 158 (sconto -30% euro 110,60)

Sanzione Accessoria: RITIRO PATENTE (inviare al Prefetto del luogo della commessa violazione entro 5 gg.)

NON si ritira il permesso internazionale

Se il veicolo condotto è stato immatricolato all'estero si applica art. 207 c.d.s.

CONDUCENTE TITOLARE DI VALIDA PATENTE ESTERA non UE e non SEE (non è rilevante se convertibile o non convertibile in patente italiana) CON RESIDENZA ANAGRAFICA IN ITALIA ACQUISITA DA OLTRE 1 ANNO.

Art. 135 comma 14 CdS

VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA – P.M.R. euro 158 (sconto 30% euro 110,60)

Sanzione Accessoria: RITIRO PATENTE (inviare al Prefetto del luogo della commessa violazione entro 5 gg.)

– Non si applica se dimostra di aver richiesto la conversione (se prevista) e attende il documento

Elenco 27 STATI UE

(Le patenti rilasciate dagli Stati UE sono equipollenti alle corrispondenti patenti italiane, non vi è obbligo di conversione)

Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica ceca, Repubblica slovacca, Romania, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria.

STATI DELLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

Islanda, Liechtenstein, Norvegia. (valgono le stesse norme come per gli Stati UE)

SICUREZZA URBANA - REATI DI SPACCIO DI DROGA SU STRADA

<p>SPACCIO, DI LIEVE ENTITÀ, DI DROGHE LEGGERE E/O PESANTI Art. 73 comma 5 d.P.R. n. 309/1990 senza l'autorizzazione di cui all'art.17, quando, per i mezzi, la modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, il fatto è di lieve entità coltivare, produrre, fabbricare, estrarre, raffinare, vendere, offrire o mettere in vendita, cedere, distribuire, commerciare, trasportare, procurare ad altri, inviare, passare o spedire in transito, consegnare per qualunque scopo, sostanze stupefacenti o psicotrope [di cui alle tabelle I, II, III e IV dell'art.14]</p>	<p>reclusione da 6 mesi a 4 anni e multa da 1032 a 10329 euro Arresto in flagranza: FACOLTATIVO ex art. 381 co.1 c.p.p. FERMO ex art. 384 c.p.p. <i>NON</i> consentito Custodia cautelare in carcere: NON consentita (consentite altre misure personali coercitive) competenza : TRIBUNALE MONOCRATICO MINORENNI: Arresto e Fermo ex art. 384 cpp <i>NON</i> consentiti</p>
<p>DETEZIONE AI FINI DI SPACCIO, DI LIEVE ENTITÀ, DI DROGHE LEGGERE E/O PESANTI Art. 73 comma 5 d.P.R. n. 309/1990</p> <ul style="list-style-type: none"> • senza autorizzazione • fuori dalle ipotesi previste dall'art. 75 (per farne uso esclusivamente personale) <p>illecitamente importare, esportare, acquistare, ricevere a qualsiasi titolo, detenere sostanze stupefacenti o psicotrope [di cui alle tabelle I, II, III e IV dell'art.14] quando, per i mezzi, la modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, il fatto è di lieve entità</p>	<p>reclusione da 6 mesi a 4 anni e multa da 1032 a 10329 euro Arresto in flagranza: FACOLTATIVO ex art. 381 co.1 c.p.p. FERMO ex art. 384 c.p.p. <i>NON</i> consentito Custodia cautelare in carcere: NON consentita (consentite altre misure personali coercitive) competenza : TRIBUNALE MONOCRATICO MINORENNI: Arresto e Fermo ex art. 384 cpp <i>NON</i> consentiti</p>

<p>SPACCIO DI DROGHE PESANTI Art. 73 comma 1 d.P.R. n. 309/1990</p> <ul style="list-style-type: none"> • senza autorizzazione • e fuori dalle ipotesi previste dall'art. 73 comma 5 (fatto di lieve entità) <p>coltivare, produrre, fabbricare, estrarre, raffinare, vendere, offrire o mettere in vendita, cedere, distribuire, commerciare, trasportare, procurare ad altri, inviare, passare o spedire in transito, consegnare per qualunque scopo, sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alle tabelle I [c.d. DROGHE PESANTI - per es. eroina, metadone, morfina, cocaina, crack, amfetamina, metamfetamina, ecstasy, LSD, Ketamina] e III [barbiturici a effetto ipnotico-sedativo] previste dall'art. 14</p>	<p>Reclusione da 6 a 20 anni e multa da 25822 a 258228 euro ARRESTO OBBLIGATORIO ex art. 380 co.2 lett. h) c.p.p. FERMO ex art. 384 c.p.p. consentito competenza : TRIBUNALE MONOCRATICO custodia cautelare in carcere: consentita intercettazioni telefoniche: consentite MINORENNI : Arresto in flagranza consentito (facoltativo), fermo ex art. 384 c.p.p. consentito</p>
<p>DETEZIONE AI FINI DI SPACCIO, DI DROGHE PESANTI Art. 73 comma 1 d.P.R. n. 309/1990</p> <ul style="list-style-type: none"> • senza autorizzazione, • fuori dalle ipotesi previste dall'art. 75 (per farne uso esclusivamente personale) • e fuori dalle ipotesi previste dall'art. 73 comma 5 (fatto di lieve entità) <p>illecitamente importare, esportare, acquistare, ricevere a qualsiasi titolo, detenere sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alle tabelle I [c.d. DROGHE PESANTI - per es. eroina, metadone, morfina, cocaina, crack, amfetamina, metamfetamina, ecstasy, LSD, Ketamina] e III [barbiturici a effetto ipnotico-sedativo] previste dall'art. 14</p>	<p>Reclusione da 6 a 20 anni e multa da 25822 a 258228 euro ARRESTO OBBLIGATORIO ex art. 380 co.2 lett. h) c.p.p. FERMO ex art. 384 c.p.p. consentito competenza : TRIBUNALE MONOCRATICO custodia cautelare in carcere: consentita intercettazioni telefoniche: consentite MINORENNI : Arresto in flagranza consentito (facoltativo), fermo ex art. 384 c.p.p. consentito</p>

Il testo dei commi da 1 a 4 attualmente vigente è quello ritornato in vigore per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 2014 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 4-bis e 4-vicies ter del decreto-legge n. 272 del 2005.

La Corte costituzionale con sentenza n. 40 del 2019 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 73, comma 1, del d.P.R. n. 309 del 1990 nella parte in cui in cui prevede la pena minima edittale della reclusione nella misura di otto anni anziché di sei anni.

<p>SPACCIO AGGRAVATO DI DROGHE PESANTI O DETENZIONE AI FINI DI SPACCIO AGGRAVATA Artt. 73, comma 1, e 80 d.P.R. n. 309/1990</p> <ul style="list-style-type: none"> • senza l'autorizzazione di cui all'art. 17 • fuori dalle ipotesi previste dall'art. 75 (per farne uso esclusivamente personale) [<i>per le sole condotte di detenzione, acquisto, ricezione, importazione, esportazione</i>] <p>coltivare, produrre, fabbricare, estrarre, raffinare, vendere, offrire o mettere in vendita, cedere o ricevere, a qualsiasi titolo, distribuire, commerciare, acquistare, trasportare, esportare, importare, procurare ad altri, inviare, passare o spedire in transito, consegnare per qualunque scopo o comunque illecitamente detenere sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alle tabelle I e III previste dall'art. 14 (DROGHE PESANTI - per es. eroina, metadone, morfina, cocaina, crack, amfetamina, metamfetamina, LSD, ecstasy)</p> <p>aggravanti specifiche art. 80 :</p> <p>comma 1: a) sostanza consegnata o destinata a un minore, b) coinvolgimento di minore nel reato, c) coinvolgimento di tossicodipendente nel reato, d) persona armata o travisata, e) sostanza adulterata, f) cessione a tossicodipendente ai fini di prestazione sessuale, g) fatto in prossimità di scuole, comunità giovanili, caserme, carceri, ospedali ; comma 2: ingente quantità di sostanza ; comma 3: uso di armi</p>	<p>Aumento pena del reato base (reclusione da 6 a 20 anni e multa da 25822 a 258228 euro): comma 1, da un terzo a metà commi 2 e 3, dalla metà a due terzi</p> <p>ARRESTO OBBLIGATORIO ex art. 380 co.2 lett. h) c.p.p. FERMO ex art. 384 c.p.p. consentito competenza : TRIBUNALE COLLEGALE custodia cautelare in carcere: consentita intercettazioni telefoniche: consentite</p> <p>MINORENNI : Arresto in flagranza consentito (facoltativo), fermo ex art. 384 c.p.p. consentito</p>
--	---

<p>SPACCIO DI DROGHE LEGGERE Art. 73 comma 4 d.P.R. n. 309/1990</p> <ul style="list-style-type: none"> • senza autorizzazione • e fuori dalle ipotesi previste dall'art. 73 comma 5 (fatto di lieve entità) <p>coltivare, produrre, fabbricare, estrarre, raffinare, vendere, offrire o mettere in vendita, cedere, distribuire, commerciare, trasportare, procurare ad altri, inviare, passare o spedire in transito, consegnare per qualunque scopo, sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alle tabelle II [derivati della CANNABIS ovvero DROGHE LEGGERE: resina di cannabis (c.d. HASHISH); infiorescenza e foglie essiccate della cannabis (c.d. MARIJUANA); olio di cannabis] e IV [benzodiazepine]</p>	<p>Reclusione da 2 a 6 anni e multa da 5164 a 77468 euro</p> <p>ARRESTO OBBLIGATORIO ex art. 380 co.2 lett. h) c.p.p. FERMO ex art. 384 c.p.p. NON consentito competenza : TRIBUNALE MONOCRATICO custodia cautelare in carcere: consentita intercettazioni telefoniche: consentite</p> <p>MINORENNI : Arresto in flagranza consentito (facoltativo), fermo ex art. 384 c.p.p. NON consentito</p>
---	--

<p>DETENZIONE AI FINI DI SPACCIO DI DROGHE LEGGERE Art. 73 comma 4 d.P.R. n. 309/1990</p> <ul style="list-style-type: none"> • senza autorizzazione, • fuori dalle ipotesi previste dall'art. 75 (per farne uso esclusivamente personale) • e fuori dalle ipotesi previste dall'art. 73 comma 5 (fatto di lieve entità) <p>illecitamente importare, esportare, acquistare, ricevere a qualsiasi titolo, detenere sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alle tabelle II [derivati della CANNABIS ovvero DROGHE LEGGERE: resina di cannabis (c.d. HASHISH); infiorescenza e foglie essiccate della cannabis (c.d. MARIJUANA); olio di cannabis] e IV [benzodiazepine]</p>	<p>Reclusione da 2 a 6 anni e multa da 5164 a 77468 euro</p> <p>ARRESTO OBBLIGATORIO ex art. 380 co.2 lett. h) c.p.p. FERMO ex art. 384 c.p.p. NON consentito competenza : TRIBUNALE MONOCRATICO custodia cautelare in carcere: consentita intercettazioni telefoniche: consentite</p> <p>MINORENNI : Arresto in flagranza consentito (facoltativo), fermo ex art. 384 c.p.p. NON consentito</p>
--	--

SPACCIO AGGRAVATO DI DROGHE LEGGERE O DETENZIONE AI FINI DI SPACCIO AGGRAVATA

Artt. 73, comma 4, e 80 d.P.R. n. 309/1990

- senza l'autorizzazione di cui all'art. 17
- fuori dalle ipotesi previste dall'art. 75 (per farne uso esclusivamente personale) [*per le sole condotte di detenzione, acquisto, ricezione, importazione, esportazione*]

coltivare, produrre, fabbricare, estrarre, raffinare, vendere, offrire o mettere in vendita, cedere o ricevere, a qualsiasi titolo, distribuire, commerciare, acquistare, trasportare, esportare, importare, procurare ad altri, inviare, passare o spedire in transito, consegnare per qualunque scopo o comunque illecitamente detenere sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alle tabelle II [derivati della CANNABIS ovvero DROGHE LEGGERE: resina di cannabis (c.d. HASHISH); infiorescenza e foglie essiccate della cannabis (c.d. MARIJUANA); olio di cannabis] e IV [benzodiazepine]

aggravanti specifiche art. 80 :

comma 1: a) sostanza consegnata o destinata a un **minore**, b) coinvolgimento di minore nel reato, c) coinvolgimento di tossicodipendente nel reato, d) persona armata o travisata, e) sostanza adulterata, f) cessione a tossicodipendente ai fini di prestazione sessuale, g) **fatto in prossimità di scuole**, comunità giovanili, caserme, carceri, ospedali ; **comma 2: ingente quantità di sostanza** ; **comma 3:** uso di armi

Aumento pena del reato base (Reclusione da 2 a 6 anni e multa da 5164 a 77468 euro):
comma 1, da un terzo a metà
commi 2 e 3, dalla metà a due terzi

ARRESTO OBBLIGATORIO ex art. 380 co.2 lett. h) c.p.p.
FERMO ex art. 384 c.p.p. consentito
competenza : **TRIBUNALE COLLEGALE**
custodia cautelare in carcere: consentita
intercettazioni telefoniche: consentite

MINORENNI : Arresto in flagranza consentito (facoltativo),
fermo ex art. 384 c.p.p. consentito

Per gli effetti caducatori della sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 2014 i primi quattro commi (compreso il comma 1-bis) dell'art. 73 del d.P.R. 309/1990 inseriti dalla legge n. 49/2006 e in vigore dal 28 febbraio 2006 hanno perso efficacia giuridica e non sono più applicabili; pertanto dal 6 marzo 2014 sono ritornati in vigore i primi quattro commi già vigenti fino al 27 febbraio 2006 con il trattamento sanzionatorio differenziato per droghe "pesanti" e droghe "leggere".

La Corte costituzionale con sentenza n. 40 del 2019 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 73, comma 1, del d.P.R. n. 309 del 1990 (nel testo ritornato in vigore per effetto della sentenza 32/2014 di cui sopra) nella parte in cui in cui prevede la pena minima edittale della reclusione nella misura di otto anni anziché di sei anni.

CONTRABBANDO DI TABACCHI LAVORATI ESTERI

D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 (TULD = Testo Unico delle disposizioni legislative in materia doganale)
Titolo VII (VIOLAZIONI DOGANALI) capo I (CONTRABBANDO)

<p>Art. 291-bis comma 1 d.P.R. 43/1973</p> <p>Introduzione, vendita, trasporto, acquisto, detenzione nel territorio dello Stato un quantitativo di contrabbando di T.L.E. > 10 kg convenzionali</p> <p>(oggetto del reato sono i tabacchi e/o sigarette estere (ossia non nazionali) non riportanti il bollino del monopolio di Stato attestante l'avvenuto assolvimento dell'obbligo fiscale)</p> <p><i>in materia di reati doganali, tenuto conto delle innumerevoli e imprevedibili modalità con le quali può realizzarsi il contrabbando, integra il reato qualsiasi condotta diretta a eludere il controllo doganale delle merci e idonea a realizzare l'evento previsto, cioè la sottrazione di merci al pagamento dei diritti di confine dovuti (IVA, dazi doganali, accise)</i></p>	<p>Multa di 5,00 euro per ogni grammo convenzionale e reclusione da 2 a 5 anni</p> <p>Arresto in flagranza: FACOLTATIVO ex art. 381 co.1 c.p.p. FERMO ex art. 384 c.p.p. <i>NON</i> consentito Custodia cautelare in carcere e altre misure personali coercitive: <i>consentite</i> competenza : TRIBUNALE MONOCRATICO</p> <p>MINORENNI: Arresto e Fermo ex art. 384 cpp <i>NON</i> consentiti</p> <p>Sequestro penale merce (trasmettere copia C.N.R. alla GdiF per le violazioni tributarie in materia di IVA)</p>
<p>Si procede al RITIRO della PATENTE di GUIDA ai fini della sospensione (o revoca se recidivo) nei confronti di soggetto colto flagranza del reato alla guida di mezzo terrestre o navale (art. 3 legge 50/1994 sost. dalla legge 92/2001)</p>	
<p>AGGRAVANTE art. 291-ter comma 1 TULD - pena aumentata di un terzo Contrabbando commesso adoperando mezzo di trasporto appartenente a persona estranea al reato</p>	
<p>Art. 291-bis + art. 291-ter comma 2 d.P.R. 43/1973</p> <p>Introduzione, vendita, trasporto, acquisto, detenzione nel territorio dello Stato un quantitativo di contrabbando di T.L.E. ricorrendo una delle seguenti circostanze aggravanti:</p> <p>a) nel commettere il reato o nei comportamenti diretti ad assicurare il prezzo, il prodotto, il profitto o l'impunità del reato, il colpevole faccia uso delle armi o si accerti averle possedute nell'esecuzione del reato;</p> <p>b) nel commettere il reato o immediatamente dopo l'autore è sorpreso insieme a due o più persone in condizioni tali da frapporre ostacolo agli organi di polizia;</p> <p>c) il fatto è connesso con altro reato contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione;</p> <p>d) nel commettere il reato l'autore ha utilizzato mezzi di trasporto, che, rispetto alle caratteristiche omologate, presentano alterazioni o modifiche idonee ad ostacolare l'intervento degli organi di polizia ovvero a provocare pericolo per la pubblica incolumità;</p> <p>e) nel commettere il reato l'autore ha utilizzato società di persone o di capitali ovvero si è avvalso di disponibilità finanziarie in qualsiasi modo costituite in Stati che non hanno ratificato la Convenzione di Strasburgo dell'8.11.1990 e che comunque non hanno stipulato e ratificato convenzioni di assistenza giudiziaria con l'Italia aventi ad oggetto il delitto di contrabbando.</p>	<p>SI PRESCINDE DALLA QUANTITÀ DI T.L.E.</p> <p>Multa di 25 euro per ogni grammo convenzionale e reclusione da 3 a 7 anni</p> <p>Arresto in flagranza: FACOLTATIVO ex art. 381 co.1 c.p.p. FERMO ex art. 384 c.p.p. <i>consentito</i> Custodia cautelare in carcere e altre misure personali coercitive: <i>consentite</i> competenza: TRIBUNALE MONOCRATICO</p> <p>MINORENNI: Arresto e Fermo ex art. 384 cpp <i>NON</i> consentiti</p> <p>Sequestro penale merce (trasmettere copia C.N.R. alla GdiF per le violazioni tributarie in materia di IVA)</p>
<p>1 kg convenzionale di tabacchi lavorati è pari a 1000 sigarette oppure 200 sigari oppure 400 sigaretti quindi 1 sigaretta = 1 grammo ; 1 sigaretto = 2,5 grammi ; 1 sigaro = 5 grammi (1 stecca con 10 confezioni astuccio (pacchetti) da 20 pezzi equivale a 200 g convenzionali, quindi 10 kg convenzionali = 50 stecche)</p>	
<p>Nei casi di contrabbando è sempre ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono l'oggetto ovvero il prodotto o il profitto (Art. 301 D.P.R. 43/1973), pertanto l'Ufficiale di P.G. (l'atto non può essere compiuto da un Agente di P.G.) procede al SEQUESTRO PREVENTIVO ex art. 321 c.p.p. a meno che esse appartengano a persone estranee al reato che provano di avere acquistato la proprietà delle cose ignorando senza colpa l'illecita immissione di esse sul mercato.</p> <p>In particolare NON si procede al sequestro preventivo del mezzo di trasporto appartenente a persona estranea al reato <u>soltanto se</u> questa dimostri di non averne potuto prevedere l'illecito impiego anche occasionale e di non essere incorsa in un difetto di vigilanza. (Di conseguenza se per provare ciò il possessore del veicolo non è presente, si procede al sequestro preventivo).</p>	

<p>Artt. 291-bis comma 2 e 296 d.P.R. 43/1973</p> <p>Recidiva del fatto di introduzione, vendita, trasporto, acquisto, detenzione nel territorio dello Stato un quantitativo di contrabbando di T.L.E. ≤ 10 kg convenzionali previsto come illecito amministrativo definitivamente accertato.</p> <p>Recidiva è da intendersi come reiterazione dell'illecito amministrativo ex art. 5 d.lgs. 8/2016</p>	<p>Multa di euro 5,00 per ogni grammo convenzionale e comunque in misura non inferiore a euro 516 e reclusione fino a un anno (se la recidiva è reiterata la pena è aumentata da metà a due terzi)</p> <p>Arresto in flagranza: <i>NON</i> consentito FERMO ex art. 384 c.p.p. <i>NON</i> consentito misure personali coercitive: non <i>consentite</i> competenza : TRIBUNALE MONOCRATICO</p> <p>Sequestro penale merce (trasmettere copia C.N.R. alla GdF per le violazioni tributarie in materia di IVA)</p>
---	---

CONTRABBANDO SEMPLICE (AMMINISTRATIVO) DI T.L.E.

ILLECITO PREVISTO E PUNITO DALL'ART. 291-BIS, COMMA 2, D.P.R. 43/1973 DEPENALIZZATO DALL'ART. 1 COMMA 1, DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 8/2016 (poiché originariamente comminata la sola multa)

Ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo n. 75 del 2020 non si applica la depenalizzazione prevista dall'art. 1, comma 1, del decreto legislativo n. 8/2016 ai reati di cui al d.P.R. n. 43/1973 quando l'ammontare dei diritti di confine dovuti è superiore a 10 000 euro.

<p>Art. 291-bis comma 2 d.P.R. 43/1973</p> <p>Introduzione, vendita, trasporto, acquisto, detenzione nel territorio dello Stato un quantitativo di contrabbando di T.L.E. ≤ 1 kg convenzionale</p> <p>Illecito amministrativo se e solo se non ricorrono le circostanze previste dall'art. 291-ter e la recidiva di cui all'art. 296 TULD</p>	<p>Illecito depenalizzato dal decreto legislativo n. 8 del 2016</p> <p>Sanzione amministrativa pecuniaria di euro 5 000 (minimo stabilito dall'art.1 co.6 d.lgs. 8/2016)</p> <p>Sequestro amministrativo T.L.E. ex art. 13 legge 689/1981</p>
--	--

<p>Art. 291-bis comma 2 d.P.R. 43/1973</p> <p>Introduzione, vendita, trasporto, acquisto, detenzione nel territorio dello Stato un quantitativo di contrabbando di T.L.E. ≥ 1 kg e ≤ 10 kg convenzionali</p> <p>Illecito amministrativo se e solo se non ricorrono le circostanze previste dall'art. 291-ter e la recidiva di cui all'art. 296 TULD</p>	<p>Illecito depenalizzato dal decreto legislativo n. 8 del 2016</p> <p>Sanzione amministrativa pecuniaria di euro 5,00 per ogni grammo convenzionale (cioè da 5 000 euro per 1 kg fino a 50 000 euro per 10 kg)</p> <p>Sequestro amministrativo T.L.E. ex art. 13 legge 689/1981</p>
--	---

Mancato o incompleto accertamento dell'oggetto del reato

La depenalizzazione opera anche per le situazioni previste dall'art. 294 del T.U. ovvero qualora a causa della condotta del reo non sia stato possibile accertare, in tutto o in parte, la qualità, la quantità e il valore dei T.L.E. oggetto del reato. In luogo della pena proporzionale si applicava la multa fino a euro 516 (importo originario raddoppiato dall'art. 113 della legge 689/1981). In questo caso, essendo prevista la sola multa, sempre che non sussista una delle circostanze aggravanti di cui all'art. 291-ter, comma 2, d.P.R. 43/1973, la **sanzione amministrativa pecuniaria** risulta, ai sensi dell'art. 1/5/a) del decreto legislativo n. 8/2016, **da euro 5.000 a euro 10.000.**

Il contrabbando è un fenomeno **esclusivamente tributario** consistente nella sottrazione delle merci ai diritti di confine sicché può affermarsi che, per quanto riguarda il contrabbando recentemente depenalizzato, trattandosi di irrogare sanzioni tributarie, debba applicarsi il procedimento di cui al decreto legislativo n. 472/1997, le cui compiute previsioni, essendo di carattere speciale, possono ritenersi prevalenti sulla legge n. 689/1981 (che si applica soltanto in via residuale, per es. per il sequestro amministrativo cautelare). In particolare per la c.d. definizione agevolata (**pagamento in misura ridotta**) si applicano le disposizioni di cui agli artt. 16 e 17 del citato d.lgs. 472/1997 (pagamento di un importo pari a 1/3 della sanzione irrogata e comunque non inferiore a 1/3 dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo) (vedasi circolare del Direttore centrale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli del 24/5/2016 prot. 55383/R.U.)